

Tiago Pires Marques (*Université de Paris I*)

LA RIFORMA PENALE FASCISTA ITALIANA: UN MODELLO INTERNAZIONALE*

1. Introduzione. – 2. L’ambito internazionale ed il positivismo penale italiano. – 3. Il modello penale italiano. – 4. Conclusioni.

Il codice Rocco è severo, e al tempo stesso umano: il codice Rocco ha posto le fondamenta di tutta quella che sarà l’elaborazione dei futuri codici, alcuni dei quali sono oramai definiti

Benito Mussolini, *Prefazione*, in Alfredo Rocco,
Scritti e discorsi politici, vol. I, 1938

1. Introduzione

Durante il processo di elaborazione del codice penale italiano del 1930, quando furono consultati i professori di diritto penale, quelli dell’Università di Napoli così commentarono: «Può dirsi una vera vocazione del nostro tempo la revisione delle leggi e, in special modo, delle leggi punitive»¹. Mettendo in evidenza che l’Italia non rappresentava un’eccezione nel contesto del mondo occidentale, quest’affermazione era ben fondata. Invero, negli anni ’20 e ’30, numerosi paesi furono impegnati nell’elaborazione o nella riforma dei propri codici penali. In Europa, a parte l’Italia, fu il caso di Belgio, Spagna, Grecia, Francia, Polonia, Romania, Jugoslavia e Cecoslovacchia. In relazione a ciò, una vasta e complessa rete istituzionale venne predisposta a livello internazionale per lavorare alla riforma penale, fianco a fianco con i legislatori nazionali. Munita di un variegato arsenale di strumenti – associazioni e uffici, congressi, riviste, pubblicazioni di studi criminologici e penali, regolamenti per l’amministrazione penitenziaria, progetti di una Corte penale internazionale ecc. – tale rete riunì i rappresentanti di numerosi paesi con differenti regimi politici. Essa rappresentò una sorta di *Internazionale penale* rispondente a determinate circostanze storiche, i cui contorni furono concordemente descritti da tutti gli attori del tempo come di crisi politica e socioeconomica.

Eredi della tradizione illuminata di codificazione giuridica, i penalisti perseguiroono un ideale di universalità racchiuso sia nel nucleo dei principi politici – che per definizione dovevano essere validi per tutta l’umanità – sia nell’idea che i contenuti descrittivi e normativi del codice dovevano essere organizzati lungo le linee di una razionalità scientifica. Tale interesse per la

* Traduzione di Stefania Crocitti.

¹ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia (1928, 3).

scientificità e l'universalità del punire, racchiuso nel concetto illuministico di codificazione, può essere rintracciato nei dibattiti svolti sulla scena internazionale. Tuttavia, visto alla luce della teoria classica di codificazione, l'ideale di scientificità conobbe, negli ultimi decenni del XIX secolo, uno spostamento dalla definizione politico-scientifica dei valori sostanziali da proteggere attraverso la legge penale al sistema stesso delle sanzioni. In altri termini, l'ideale di una forma scientifica di repressione si focalizzava allora, più di ogni altra cosa, sulle stesse forme sanzionatorie. In questo senso, quando, dopo la guerra, il penalista Vespasien Pella, nella sessione di apertura della ricostituita Unione internazionale di diritto penale, dichiarò solennemente che l'«obiettivo supremo» da perseguire era la «universalità della repressione»², egli stava facendo appello alla storia di questo mutamento proprio mentre stabiliva il programma per il periodo postbellico.

Vi furono delle eccezioni a conferma della regola. Si ritenne, infatti, che alcuni paesi si stessero allontanando dalla tradizione giuridica classica in ambito penale. Émile Rappaport (1934, 280), un noto penalista polacco di quel periodo, dimostrò come, attraverso quelle che lui definì «realizzazioni particolarmente indurite» della scuola positiva, alcuni paesi dell'America Latina si fossero allontanati profondamente da quella tradizione. Anche in Europa, questa visione di un costante cammino della riforma penale non valse a giustificare le singolari eccezioni di leggi penali sviluppatesi nell'Unione Sovietica degli anni '20 e nella Germania nazista degli anni '30. Rappaport (*ivi*, 281) riteneva che il caso dell'Unione Sovietica appartenesse ad una sfera extra europea. Egli, pertanto, sostenne che l'evoluzione penale sovietica non potesse essere analizzata sullo stesso piano di quella dei paesi europei³. Al contrario, il caso della Germania era pienamente immerso nell'esperienza storica europea e, pertanto, rappresentò una vera e propria eccezione al percorso riformista. Nelle parole di Rappaport (*ivi*), il caso tedesco rappresentò una *res in se*, distinto dal «tronco della riforma della legislazione penale negli altri Stati europei durante il periodo postbellico» e perciò richiedeva un'analisi specifica.

In questo articolo, si vuole focalizzare l'attenzione proprio su questo «tronco», ossia sul percorso di riforme legislative e istituzionali che venne considerato in linea con il suddetto ideale di una «universalità della repressione»⁴. Si sostiene, infatti, che il sistema penale italiano, quale emerse dalle

² Association Internationale de Droit Pénal (1924, 12).

³ Analizzando questo argomento, E. Ferri (1928a, 800-4) considerò che il modello sovietico era stato caratterizzato da un'interpretazione molto specifica del positivismo penale; perciò, sostenne che tale modello non avrebbe potuto avere un reale impatto sull'Europa centrale e occidentale.

⁴ L'affermazione più chiara sulla realtà di questo «tronco» comune fu da ultimo quella di Vespasien Pella (1939, 37) all'apertura della sessione della Conferenza internazionale di diritto pena-

riforme del periodo fascista, fu rappresentato come la norma o il «modello» di questo percorso comune. Non si vuole affermare, tuttavia, che esso fu semplicemente tradotto negli altri paesi, né che ci fu una totale e incontestata identificazione con tale «modello». Si ritiene invece che, nell'arena internazionale, il sistema penale italiano fu considerato quale modello di riforma lungo le linee della continuità e della tradizione, in contrapposizione con le eccezioni rappresentate dall'Unione Sovietica e dalla Germania. Per sostenere ciò, ci si concentrerà sulle procedure sottostanti la creazione di questo «modello» e sui suoi specifici contenuti, alternando l'analisi tra il caso italiano e la scena internazionale all'interno della quale si discuteva della riforma penale. Facendo ciò, si intende dimostrare che analizzando la politica criminale del governo fascista dall'ottica del movimento penale internazionale e, di contro, approcciando quest'ultimo tenendo conto della prima, si possa far luce sugli aspetti più significativi di entrambi. Un ulteriore punto, non meno cruciale, è che questa possibilità non è solo una questione di prospettive, ma deriva da una storia comune tra l'Italia penale degli anni '20 e '30 ed il movimento internazionale penale. In altri termini, si ritiene che ci fu un'area di intersezione tra questi due contesti, la cui analisi è fondamentale per comprendere il riassetto dei sistemi penali in molti paesi di tradizione giuridica civilistica nel periodo successivo al primo conflitto mondiale.

2. L'ambito internazionale ed il positivismo penale italiano

Nell'agosto del 1925, più di 600 persone provenienti da 57 paesi si riunirono a Londra per discutere su come gli Stati avrebbero dovuto affrontare il problema della criminalità. L'occasione si presentò durante il IX Congresso penitenziario internazionale, il primo di tali congressi tenutosi dall'inizio della prima guerra mondiale. L'evento fu di notevole importanza: dopo l'ultimo Congresso di Washington del 1910, per due volte si era tentato di organizzare a Londra il Congresso – poi rivelatosi il più numeroso e visibile di tutti gli eventi internazionali collegati alla discussione pubblica sul crimine e sulle misure penali per fronteggiarlo – senza alcun successo. Dapprima la guerra e poi una chiara mancanza di capacità organizzative avevano interrotto la pe-

le (Parigi, 1937): «Quali che siano le differenze tra il diritto positivo degli Stati che negli ultimi tempi hanno elaborato nuovi codici penali o progetti di codice penale – penso in particolare ai codici italiano, polacco, jugoslavo, danese e rumeno, oltre che al progetto di codice penale francese –, quali che siano le differenze derivanti dai valori culturali e dalle tradizioni proprie di ciascuna nazione, non si potrà contestare che tra tutti questi monumenti legislativi esista una certa unità». Pella attribuiva questa “unità” al lavoro compiuto dai tre organismi internazionali (vedi, *infra*, nota 8) che si occuparono delle questioni di diritto penale.

riodicità quinquennale prevista dallo statuto del suo ufficio esecutivo – la Commissione penitenziaria internazionale. Per questi motivi, nel 1925, l'evento fu accolto dai partecipanti con particolare entusiasmo e grandi aspettative⁵.

Come spesso accadeva in tali congressi, i partecipanti svolgevano varie professioni e attività; vi erano, infatti, sia giuristi (magistrati e avvocati) e ufficiali ministeriali che direttori di prigioni; sia cappellani che dottori; sia professori di legge e di medicina che guardie penitenziarie e rappresentanti di associazioni filantropiche. Sebbene la maggior parte dei membri del Congresso fosse composta da uomini, molte donne erano presenti, in genere quali esponenti dell'ultima categoria. Anche se la Commissione aveva dichiarato il suo proposito di rendere i congressi indipendenti dai governi, quasi ogni Stato aveva i suoi rappresentanti ufficiali e, ad un primo sguardo alle liste di partecipanti, i membri professionalmente legati all'amministrazione statale costituivano un gruppo rilevante⁶.

L'ordine del giorno del Congresso londinese appariva vario tanto quanto lo erano i suoi partecipanti. Impostato come un insieme di questioni divise in tre categorie – legislazione, amministrazione e prevenzione – esso includeva problemi quali l'ampliamento del potere discrezionale dei giudici, le misure alternative alla detenzione, l'importanza di implementare le ricerche scientifiche nelle carceri per lo studio dei criminali, la classificazione dei prigionieri, il trattamento dei recidivi, la lotta contro la criminalità internazionale, la protezione da dare ai minori in stato di «pericolo morale» e molti altri argomenti, generali o più specifici.

Sebbene il Congresso di Londra del 1925 rappresentò un momento chiave nel dibattito postbellico, questo non fu, tuttavia, né l'unico né tanto meno il primo a dare forma ai movimenti internazionali in campo penale dopo la prima guerra mondiale. Alla fine del marzo 1924, circa 52 giuristi si riunirono presso la Facoltà di Legge di Parigi per ricostituire l'Unione internazionale di diritto penale (originariamente denominata International Kriminalistische Vereinigung e indicata con l'acronimo *IKV*). Fondata nel 1889, l'Unione aveva subito gli effetti della prima guerra mondiale, cessando di esistere durante gli ultimi anni del conflitto e nell'immediato dopoguerra⁷.

Come per la Commissione penitenziaria internazionale, il più importante strumento dell'*IKV* era costituito dai congressi internazionali. Questi si svolsero ogni tre o quattro anni a partire dal 1890 e dopo la prima guerra mon-

⁵ Cfr. *Actes du Congrès Pénitentiaire International de Londres, août 1925* (1927a).

⁶ Le questioni relative ai congressi internazionali nel periodo fra le due guerre sono analizzate in modo esaustivo in T. P. Marques (2007).

⁷ Cfr. "Revue internationale de droit pénal" (1924, 1).

diale assunsero la denominazione di Congressi internazionali di diritto penale. Nonostante il carattere civile dell'associazione sottostante, ai congressi parteciparono anche i rappresentanti statali. Tale presenza ufficiale fu considerata uno strumento per meglio garantire la loro efficacia, trasformando le risoluzioni congressuali in concrete misure legislative. Anche questi incontri, infatti, al pari dei congressi penitenziari internazionali, furono svolti sotto l'alto patronato dei Ministri della giustizia e delle più alte autorità giudiziarie dei paesi che li ospitavano.

Il primo di una serie di tre incontri di questo tipo ebbe luogo nel 1927 a Varsavia. Si trattava delle Conferenze per l'unificazione del diritto penale, che rappresentarono da ultimo il terreno nel quale ebbe origine il progetto di un tribunale penale internazionale. Nel 1930 queste Conferenze si trasformarono in un organo permanente – l'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale, con sede centrale a Bucarest. Inizialmente limitato a quegli Stati che stavano elaborando nuovi codici penali, in seguito l'Ufficio estese sia la sua dimensione che il suo campo di azione. Infatti, mentre nella 1 Conferenza soltanto 9 paesi inviarono una loro delegazione, al terzo convegno del 1930 vi erano rappresentanze di 18 paesi e almeno 55 Stati inviarono un rappresentante ufficiale all'incontro successivo del 1933. Anche l'ordine del giorno della Conferenza cominciò ad includere argomenti non strettamente legati alla elaborazione dei nuovi codici penali e, a livello istituzionale, il convegno divenne completamente autonomo rispetto all'Associazione internazionale di diritto penale che all'inizio lo aveva costituito⁸.

I congressi internazionali rappresentarono per molto tempo una vetrina privilegiata per nuove concezioni e soluzioni circa l'uso dei poteri coercitivi dello Stato; come ha evidenziato meglio di chiunque altro Enrico Ferri – una

⁸ Sebbene questi tre organismi – la Commissione penitenziaria internazionale, l'Associazione internazionale di diritto penale e l'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale – furono in prima linea nella creazione di una rete internazionale in ambito penale, nel periodo tra le due guerre, altre associazioni di carattere internazionale proseguirono nella loro attività o furono create, spesso in collegamento con i tre organismi citati. Tali associazioni ebbero talora un ambito molto specifico – come ad esempio la Commissione internazionale della polizia internazionale, con sede a Vienna, e l'Istituto internazionale di sociologia, il cui ordine del giorno comprendeva la «predizione sociologica della criminalità» a scopi di prevenzione –, altre volte un ambito più generale – come la Howard Association (istituita a Londra nel 1886 per la «promozione dei metodi più efficaci nel trattamento e nella prevenzione della criminalità») e l'Associazione internazionale di diritto (anch'essa con sede a Londra). In questo periodo, inoltre, furono istituite numerose agenzie nazionali di ricerca: tra le altre, la Società di antropologia e sociologia criminale in Italia, la Kriminalbiologische Gesellschaft in Austria, la Société de profilaxie criminelle in Francia, un'agenzia con lo stesso nome in Belgio, l'Institute for the Scientific Treatment of Delinquency in Inghilterra. Altri esempi di questo tipo di agenzie sono il Portuguese Instituto de Criminologia, la Brazilian Sociedade de antropologia e psicologia criminal e la Argentinean Sociedad de criminología. In proposito, *cfr.* R. Monaco (1943, 92) e W. Tallack (1896).

delle più emblematiche figure storiche del positivismo penale –, al termine della sua carriera. Nel 1925, infatti, Ferri in occasione di una lezione tenuta all’Università di Roma sottolineò tre eventi da lui considerati di fondamentale importanza per la disciplina criminologica in quell’anno. Il primo era l’inizio del processo di riforma penale, con la delega al ministro della Giustizia di modifica del codice penale e di altre importanti leggi penali speciali. Gli altri due eventi, invece, erano strettamente collegati alle iniziative internazionali in ambito penale: il primo era la Conferenza internazionale della polizia giudiziaria di New York, in cui – secondo Ferri (1928b, iv) – Ottolenghi aveva richiamato l’attenzione sul dinamismo dell’emergente polizia scientifica italiana con molto successo; il secondo evento era il Congresso penitenziario internazionale di Londra di cui si è detto prima. L’importanza attribuita dal Ferri a questi congressi era dovuta al fatto che essi rappresentarono un ambiente idoneo per le innovazioni, per capovolgere la tradizione:

Ci furono delle opposizioni da parte di taluno in nome dei principi tradizionali. Io risposi – perché eravamo di buon umore – che per conservare le tradizioni non occorre convocare dei congressi internazionali; basta restare a casa propria e le tradizioni si conservano... Evidentemente se si riuniscono dei congressi internazionali è per fare qualche passo un po’ più in là della tradizione soprattutto quando questa si dimostri ormai superata dalla sociale esperienza dei paesi in condizioni analoghe di civiltà (*ivi*, XIX).

Nei suoi scritti precedenti Ferri aveva già espresso il concetto di una stabile relazione tra ciò che lui definiva il superamento del *misoneismo* – neologismo proposto da Lombroso per indicare la «avversione per ciò che è nuovo», un sentimento e una posizione ascritti al *mainstream* accademico e a altri attori nell’ambito penalistico – e il movimento internazionale. A partire dal 1910, Ferri cominciò a rimarcare tale relazione in modo più sistematico. In un discorso pronunciato nel 1911 all’Università di Roma, ad esempio, egli annunciò che dopo le prime *avversioni misoneistiche*, le nuove concezioni di difesa sociale iniziavano a radicarsi, da un lato, nel sentimento pubblico, nella dottrina e nelle legislazioni e, dall’altro, in numerose iniziative internazionali.

Quest’affermazione non soltanto mette in rilievo l’esistenza di una relazione tra innovazione giuridico-penale e movimento internazionale, ma sottolinea anche l’equiparazione fatta dal Ferri tra la prima e il positivismo criminologico italiano. Ferri, infatti, manifestò il fermo convincimento che la vera innovazione doveva identificarsi con gli esponenti della Scuola Positiva da lui rappresentati. Pertanto il Ferri – durante la citata lezione del 1925 – si congratulò per il successo ottenuto da Ottolenghi alla Conferenza della po-

lizia giudiziaria svoltasi a New York. Nell'ottica di Ferri, la concezione della polizia scientifica di Ottolenghi, facendo proprie le intuizioni di Lombroso sulle «personalità delinquenti», andava molto al di là del «mero tecnicismo della polizia scientifica degli altri paesi». Sulla stessa linea di pensiero, il Ferri (1928b, v) considerò la riabilitazione della Scuola Positiva al Congresso penitenziario di Londra come un importante passo avanti verso una *vera* riforma penale.

Enrico Ferri (1911), inoltre, espresse chiaramente l'idea di uno stretto legame tra il movimento penale internazionale e la Scuola Positiva. Nel 1911 parlò delle «parziali ma ripetute» vittorie della scuola criminologica positiva, richiamando gli ordini del giorno dei congressi, le loro deliberazioni e le autorità che, in questi ambiti di discussione, manifestavano la loro adesione alla scuola positiva. Tutto questo faceva parte del tentativo di convincere i suoi uditori che i principali insegnamenti del positivismo erano stati accolti all'interno delle più importanti istanze internazionali. Questo si era verificato, infatti, nel caso dell'Unione internazionale di diritto penale che, al Congresso di Bruxelles del 1910, secondo il Ferri, si spostò interamente verso una posizione intermedia tra la Scuola Classica e la Scuola Positiva. In quell'occasione, i successi più significativi furono, da un lato, l'adozione dei concetti di «delinquenti pericolosi» – intesi quali abituali o plurirecidivi –, di «delinquenti squilibrati», di «degenerati» e, da ultimo, di «criminali nati». Dall'altro lato, Ferri (1911, 7) vide un trionfo nell'approvazione della risoluzione secondo la quale i legislatori nazionali avrebbero dovuto stabilire «speciali misure di sicurezza sociale contro i delinquenti pericolosi» in base al loro stato di recidivismo legale e alle loro «abitudini di vita», concetto che comprendeva i precedenti criminali «ereditari e personali».

Un altro trionfo del Positivismo ebbe luogo nel 1910, questa volta al Congresso penitenziario internazionale di Washington. Secondo Ferri (*ivi*, 8), l'approvazione di quello che egli definì «il principio scientifico delle sanzioni di durata indeterminata» da applicare alle persone «moralmente e mentalmente difettose» segnò una vera e propria «rivoluzione» nei criteri della giustizia penale, in quanto contrastava chiaramente con il principio classico della proporzionalità della pena rispetto al reato commesso, principio che implicava una durata limitata delle pene. Il Ferri, tuttavia, si rammaricò che il Congresso avesse disposto che «il sistema delle sanzioni di durata indeterminata» doveva trovare applicazione soltanto quando «le correnti idee sulla colpevolezza e sulla pena [retributiva] non erano in conflitto con il concetto strutturale di quel sistema» (*ivi*, 9). Mentre per il Congresso la legge avrebbe dovuto seguire l'evoluzione del sentimento pubblico, Ferri riteneva, invece, che fosse «nobile funzione delle scienze sociali» correggere i pregiudizi e le vestigia del senso comune (*ivi*). In altri termini, era la legge – equiparata

alla «scienza sociale» – che doveva fungere da attore delle trasformazioni sociali.

In breve, i congressi internazionali sono stati cruciali per la diffusione delle idee del Positivismo criminologico italiano, forse molto più delle principali opere pubblicate nel campo dell'antropologia criminale. Fino al 1985, infatti, soltanto il primo volume dell'*Uomo delinquente* di Lombroso era stato tradotto (in francese). In più, secondo Ferri, negli anni precedenti si erano accumulate, senza i dovuti chiarimenti, delle «false obiezioni» contro l'antropologia criminale e delle incomprensioni. I congressi della seconda metà del 1890 furono pertanto considerati da Lombroso e dallo stesso Ferri come un'opportunità per chiarire le posizioni della scuola italiana che, a differenza del modo in cui venivano presentate al pubblico dai loro avversari, attenuavano il determinismo biologico e gli aspetti morfologici del criminale e davano, invece, rilievo agli aspetti sociali quali cause della criminalità. A questo periodo di *chiarificazione* seguirono i congressi che, nell'ottica di Ferri, hanno segnato la «apoteosi scientifica» di Lombroso⁹.

Negli scritti di Ferri si lascia intendere che, nonostante la creazione nel 1880 dell'Associazione internazionale di antropologia criminale (che poteva contare sull'attiva partecipazione di Lombroso), il principale promotore internazionale della Scuola Positiva fu l'Unione internazionale di diritto penale che, sin dall'inizio, promosse delle soluzioni pratiche al problema della criminalità. Ferri (1929, 21) cita ad esempio i primi due articoli dello statuto dell'Unione per dimostrare che alcune affermazioni erano state mutuate *ipsis verbis* dagli scritti di Lombroso e di Garofalo e, attraverso quest'ultimo, dalle sue stesse pubblicazioni. Il secondo articolo era il più significativo:

2. L'Unione adotta come base dei suoi lavori le seguenti tesi: la missione del diritto penale è la lotta contro la *criminalità*, considerata come *fenomeno sociale*. – *La scienza e la legislazione penale devono anche tener conto dei risultati degli studi antropologici e sociologici*. – La pena è uno dei mezzi più efficaci di cui lo Stato dispone contro la delinquenza; essa non è però il mezzo unico e non deve essere isolata dagli altri rimedi sociali e soprattutto non far dimenticare i provvedimenti preventivi. – *La distinzione fra delinquenti d'occasione e delinquenti abituali è essenziale in pratica e in teoria*: essa deve essere la base delle disposizioni della legge penale. – Siccome i tribunali e l'amministrazione carceraria concorrono allo stesso scopo e la condanna non vale che per il suo modo di esecuzione, così la *separazione consacrata dal nostro diritto moderno tra la funzione repressiva e la funzione carceraria è irrazionale e dannosa* [...] Quanto alle pene detentive di breve durata, l'Unione considera che la *sostituzione alla detenzione*

⁹ Per Ferri, il momento cruciale di questa «chiarificazione» fu segnato dal Congresso di Ginevra dell'Unione internazionale di diritto penale del 1896. Nelle parole di E. Ferri (1929, 54) questo congresso segnò «il trionfo più splendido della "scuola antropologico-criminale"».

di provvedimenti di un'efficacia equivalente, è possibile e desiderabile. – Per le pene detentive di lunga durata, l'Unione sostiene che bisogna *far dipendere la durata della detenzione, non unicamente dalla gravità materiale e morale dell'infrazione commessa, ma anche dai risultati ottenuti dal regime penitenziario.* – Per i *delinquenti abituali, incorreggibili*, l'Unione sostiene che, indipendentemente dalla gravità della infrazione e quando anche non si tratti che della reiterazione dei piccoli delitti, il sistema penale deve anzitutto avere per obiettivo di *mettere questi delinquenti nell'impossibilità di nuocere, il più lungamente possibile*¹⁰ [corsivi miei].

Benché rispecchi ancora la concezione retributiva della giustizia penale, questa deliberazione sviluppa alcuni dei principi base della penologia positivista, tra i quali, ad esempio, l'idea di dover distinguere tra tipologie di criminali e punire in base al loro grado di pericolosità, invece di punire in base alla gravità del reato commesso. A ciò può aggiungersi la critica della detenzione quale principale forma punitiva, ritenuta spesso dai penalisti positivisti crudele e inefficace.

Anche se l'antropologia criminale divenne popolare – o impopolare – soprattutto per il concetto di personalità criminali biologicamente determinate, Ferri non smise mai di sottolineare l'influenza che essa ebbe sulla filosofia delle sanzioni penali. Nel 1911, Ferri (1911, 9) parlò di una grande ondata di positivismo che stava conquistando il terreno del «classico» modo di punire, coronata dalle graduali ma costanti forme di istituzionalizzazione delle sue proposte sia in Italia che all'estero. In Italia, la grande opportunità di modifica dell'intero sistema penale in base agli orientamenti positivistici si presentò nel 1919 quando, su nomina dell'allora ministro di Giustizia, Ludovico Mortara, lo stesso Ferri guidò l'elaborazione del nuovo codice penale. Sviluppato interamente secondo i principi della Scuola Positiva, il cosiddetto *Progetto Ferri*, pubblicato nel 1921, è un documento prezioso per la storia dei codici penali poiché rappresenta una logica di codificazione alternativa alla tradizione classica e neoclassica. Il *Progetto* rimase incompiuto; furono infatti pubblicati soltanto le *Disposizioni preliminari* (artt. 1-10), il *Titolo I* dedicato ai *reati* (artt. 11-17) e il *Titolo II* sul *delinquente* (artt. 18-38). Oltre a tali titoli, nel *Libro I* del *Progetto* era previsto anche un titolo finale relativo alle *sanzioni*.

Ferri partì da quelli che lui considerava i fondamenti del sistema: consistenti, anzitutto, nel modellare le sanzioni in base al mero principio di dife-

¹⁰ Nel Congresso di Lisbona del 1897, l'Unione sostituì questi due articoli con il seguente: «L'Unione internazionale di diritto penale ritiene che la criminalità, da una parte, e i mezzi di lotta contro essa, d'altra parte, debbono essere studiati così dal punto di vista *antropologico* e *sociologico* come dal punto di vista *giuridico*». In E. Ferri (1929, 21) il quale mise in rilievo le parole *antropologico* e *sociologico* vedendo in ciò un'ulteriore prova dell'accostamento, seppur ancora insufficiente, alla Scuola Positiva.

sa sociale – in sostituzione del principio di colpevolezza – e, di conseguenza, nella segregazione per un tempo indeterminato, dipendente soltanto dalla reale riabilitazione del delinquente. Nella *Prefazione* esplicativa del *Progetto* del 1921, Ferri dichiarò che nel campo specifico della delinquenza giovanile i principali riferimenti dovevano essere rintracciati in Inghilterra e negli Stati Uniti. Le stesse idee positiviste potevano essere collegate, almeno in parte, con le pratiche penali attuate in questi paesi: le misure difensive, l’organizzazione di tribunali penali specializzati per i minori e le leggi speciali derivate unicamente dal principio della difesa sociale, infatti, hanno ispirato il disegno del Progetto, la cui principale novità dichiarata consisteva nella estensione di alcuni di questi fondamentali principi al mondo degli adulti¹¹. Pur continuando a sostenere che alcune istituzioni furono direttamente ispirate dalla scuola italiana (ad esempio, l’Elmira Institute di New York il cui fondatore nel 1878 fu presumibilmente ispirato dalla dottrina di Lombroso), Ferri (1921, 70) sottolineò l’importanza delle esperienze inglesi e americane non tanto nella formazione della dottrina penale positiva, quanto nella sua validazione empirica¹². A differenza dell’Italia e indipendentemente dalle discussioni più teoriche, in Inghilterra e negli Stati Uniti ebbero origine nuove politiche e furono attuati nuovi istituti altrove considerati «rivoluzionari»¹³. Se inseriti nel nuovo codice, questi istituti avrebbero portato il diritto penale italiano verso un più elevato livello di modernità.

Tuttavia, per la maggior parte dei giuristi e dei penalisti formatisi nella tradizione di diritto civile, queste proposte comportavano una vera e propria frattura con i pilastri del sistema penale. Neanche il regime fascista era pronto ad accettare le soluzioni radicali di riforma penale proposte da Ferri e, quindi, nel 1923 il suo *Progetto* fu abbandonato. Insieme alla mutata situazione politica, questo momento provocò un evidente cambiamento anche da

¹¹ Questo progetto iniziò nel 1919 e rappresentò il lavoro svolto dalla Commissione guidata da Enrico Ferri a seguito della nomina del ministro della Giustizia Mortara. Cfr. E. Ferri (1921, 6).

¹² Per il caso inglese, Neil Davie (2005) ha di recente documentato un impatto delle idee criminologiche di Lombroso maggiore di quanto si ritenesse prima. Guardando agli USA, N. H. Rafter (1997) ha affermato la notevole influenza di Lombroso – anche se la sua opera principale, *L'uomo delinquente*, scritto nel 1876, fu pubblicata negli Stati Uniti soltanto nel 1911. In un recente articolo sul tema, N. H. Rafter (2006, 166) analizza in modo esaustivo come furono recepite le idee di Lombroso in America: «Negli Stati Uniti – argomenta Rafter – l’antropologia criminale cadde su un terreno fertile. Quanti erano impegnati nel controllo della criminalità furono ricettivi all’idea del criminale come essere biologicamente diverso ed inferiore [...] In altre parole, Lombroso e i suoi sostenitori furono parte di una cultura internazionale in cui, come in nessun altro periodo della storia, l’antropologia criminale riuscì a sembrare plausibile».

¹³ L’esempio classico è in questo caso l’*English Prevention of Crime Act* del 1908 che stabiliva condanne penali di durata indeterminata per i minori delinquenti quale metodo correzionale e di difesa dai «criminali pericolosi».

parte di Ferri. E poiché, forse più di ogni altro penalista del tempo, Ferri utilizzò strategicamente l’interazione tra la scena nazionale e quella internazionale, è necessario tenere conto di questi due diversi, ma collegati, contesti. Come visto, secondo Ferri il Congresso penitenziario di Londra del 1925 rappresentò, in particolare, l’ambito in cui le soluzioni pratiche sviluppate da inglesi e americani si incontravano con le considerazioni teoriche dei positivistici italiani. Focalizzando l’attenzione sulla necessità di dare centrale rilevanza alla personalità del delinquente e di adattare di conseguenza il sistema sanzionatorio, il pragmatismo anglosassone e la teoria positiva italiana si mossero verso la creazione di una penologia «universale» e «scientifica».

A livello internazionale, pertanto, il Ferri si trovò ad essere il mediatore tra le misure penali dei paesi di lingua inglese e il mondo del diritto penale codificato. Fu proprio grazie alla mediazione di Ferri che, ad esempio, questo Congresso adottò una risoluzione nella quale si raccomandava l’applicazione della condanna soltanto in base alla pericolosità del reo, con durata quindi indeterminata: «La condanna a pena indeterminata è la conseguenza necessaria dell’individualizzazione delle sanzioni ed [è] uno degli strumenti più efficaci per assicurare la difesa sociale contro la criminalità»¹⁴. Questa dichiarazione di principio fu indipendente da ogni considerazione sulla responsabilità penale e, in quanto tale, rappresentò un passo ulteriore verso l’istituzionalizzazione delle sanzioni a durata indeterminata, se comparata con la risoluzione adottata al Congresso di Washington del 1920 (che raccomandava pene indeterminate soltanto per i delinquenti non responsabili). Quanto al fondamentale aspetto se si dovessero stabilire o meno un minimo e un massimo di durata al momento della condanna, il Congresso lasciò che questo aspetto fosse deciso da ciascuno Stato in base alle proprie «condizioni nazionali»¹⁵. Tale clausola, fissata quale regola scientifica, di fatto consentì agli Stati rispettosi del principio di legalità – indicato nella tradizione civilistica dal brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege* (nessun reato e nessuna sanzione senza una previa definizione legale sia del tipo che della durata) – di prevedere delle pene senza una durata prefissata dal giudice al termine del processo. Come osservato da alcuni partecipanti, il classico principio della proporzionalità della pena era stato interamente smantellato (*cfr.* D. Lamb, 1927).

In Italia, negli anni ’20, Ferri seguitò a sostenere che la politica penale del governo di Mussolini era molto vicina alle idee della Scuola Positiva¹⁶. Gli ultimi anni della carriera del Ferri penalista furono, infatti, dedicati ad assicurare la persistente validità di questa affermazione. Da un lato, Ferri cercò di

¹⁴ Actes du Congrès Pénitentiaire International de Londres, août 1925 (1927b, 50).

¹⁵ Actes du Congrès Pénitentiaire International de Londres, août 1925 (1927a, 467).

¹⁶ In particolare, *cfr.* E. Ferri (1926a).

sostenere in maniera convincente che la vecchia antropologia criminale e il Positivismo penale avrebbero potuto essere svuotati dei loro contenuti politici e filosofici ed adattati alle esigenze di mantenimento dell'ordine alle quali il governo fascista doveva far fronte. Dall'altro, egli fu attivamente impegnato nell'elaborazione del codice penale del 1930 e, attraverso qualche compromesso e beneficiando della retorica della sintesi dottrinale cara al regime, garantì alla Scuola Positiva un impatto reale sulla riforma penale. Il risultato apparve al Ferri (1928a) molto soddisfacente se valutato tenendo conto del progetto preliminare del codice penale pubblicato nel 1927 e di altre specifiche misure.

Sebbene il progetto del 1927 differisse nettamente da quello del 1921, apparendo molto più conservatore rispetto ai principi guida della Scuola Positiva, la soddisfazione di Ferri riguardò principalmente la consacrazione nel progetto, accanto alle pene, di una nuova sanzione da applicare sia ai soggetti responsabili che a quelli non responsabili: le misure di sicurezza. Avendo natura amministrativa, in teoria, tali sanzioni non contrastavano apertamente con il principio di legalità. Tuttavia, esse presentavano, in pratica, molte caratteristiche della pena ed essendo basate sul giudizio della pericolosità del reo, anziché sulla valutazione della gravità del reato, la loro durata era indeterminata. Si può pertanto sostenere che esse trasferirono in un sistema di diritto codificato, fondato sul principio di legalità del reato e delle sanzioni, il concetto di «condanna indeterminata» quale si era sviluppata sulla scena internazionale.

Le nuove sanzioni avevano alcuni tratti in comune con le misure di polizia: entrambe dipendevano, infatti, dalla valutazione della pericolosità dell'individuo e, indipendentemente dai diversi organi dello Stato che le applicavano, avevano natura amministrativa. I relativi atti, pertanto, erano caratterizzati da ampi margini di discrezionalità, erano di durata indeterminata e potevano essere revocati in ogni momento (*cfr.* E. Ferri, 1928a, 269). La distinzione tra i due strumenti di coercizione statale divenne, quindi, di notevole importanza. D'accordo con i teorici della cosiddetta Scuola Neoclassica, il ministro della Giustizia nel presentare le misure di sicurezza stabili le differenze tra queste e le sanzioni di polizia. Tali differenze si riducevano a due aspetti: anzitutto, le misure di polizia erano applicabili *ante factum*, ossia precedevano il reato, mentre le misure di sicurezza intervenivano *post factum*, poiché potevano essere applicate soltanto dopo la commissione di un reato (prima, durante e/o dopo il processo); in secondo luogo, l'applicazione delle misure di sicurezza fu attribuita all'autorità giudiziaria (magistrati) mentre le misure di polizia rimasero di competenza delle autorità amministrative¹⁷. Viste dalla maggior parte dei partecipanti al processo di codifica-

¹⁷ *Cfr.* A. Rocco (1927, 268-9).

zione come la più importante novità del progetto del codice penale, le misure di sicurezza perseguiavano, insieme alle misure di polizia, l’ideale della prevenzione. Come osservato da alcuni, accanto al *diritto penale*, una nuova forma di diritto stava emergendo – quello che potrebbe essere denominato il *diritto della sicurezza*¹⁸.

Enrico Ferri ammise che l’Italia non era stato il primo paese ad introdurre le misure di sicurezza, e che di fatto non sarebbe andata oltre in quella direzione¹⁹. Tuttavia, unitamente ad una nuova tipologia di delinquente, che comprendeva i «delinquenti abituali» e i «delinquenti per tendenza», la normazione dettagliata della disciplina di queste nuove sanzioni collocarono l’Italia, secondo Ferri (1928a, 828), sulla strada del progresso penale e, quindi, agli occhi dei criminologi, quello italiano divenne realmente un modello di legislazione penale. Ad ogni modo, la combinazione sistemica del diritto penale con il diritto della sicurezza divenne una riconosciuta caratteristica italiana.

Il codice penale del 1930 entrò in vigore il 1° luglio del 1931 – insieme al nuovo codice di procedura penale, alla legge di pubblica sicurezza e al regolamento per gli istituti di pena e di prevenzione. Questi testi normativi furono, infine, completati con il decreto del Tribunale per i minori del 20 luglio 1934. Dal momento che gran parte della legislazione Rocco è rimasta in vigore fino ad oggi, la discussione circa la continuità o meno di tale legge ha costituito oggetto di un appassionato dibattito nel campo giuridico italiano²⁰. A tal proposito, si è altrove sostenuto (*cfr.* T. P. Marques, 2007) che questo problema deve essere affrontato considerando che tale dibattito ha fatto ingresso e ha svolto un ruolo cruciale nel processo di codificazione degli anni ’20. I dibattiti sul tema, protrattisi per cinque anni e svoltisi in diversi contesti istituzionali (Parlamento, commissioni tecniche, corporazioni giudiziarie, incontri internazionali ecc...), misero in rilievo diversi aspetti della riforma penale a seconda del contesto in cui furono compiuti, della fase del proces-

¹⁸ L’espressione, apparsa in una relazione della Corte di Cassazione del Regno (1928, 367), ri chiama il punto di vista ufficiale sull’argomento.

¹⁹ Agli inizi del 1920 alcuni paesi dell’America Latina (l’Argentina nel 1922 e il Perù nel 1924) incorporarono questa sanzione nei loro codici penali. E l’Unione Sovietica nel 1926 andò oltre il *Progetto Rocco* applicando il principio di responsabilità penale a tutti i criminali senza rilievo alcuno circa la loro responsabilità, dando maggiore spazio alle misure di sicurezza e, di conseguenza, superando l’ordine di idee di orientamento classico su cui tradizionalmente si basavano i sistemi penali liberali. In proposito, *cfr.* E. Ferri (1926b, 787-9). In realtà, sono considerate misure di sicurezza nella loro forma moderna quelle previste per la prima volta nel progetto del codice penale federale svizzero elaborato da Charles Stoos e pubblicato nel 1893. Nel 1905, inoltre, il nuovo codice penale norvegese applicava questo tipo di sanzioni agli infermi di mente. Nel 1908, infine, una sanzione simile era stata prevista in Inghilterra nel *Prevention of Crime Act* e, ancora, in Danimarca in una legge del 1925.

²⁰ Per una sintesi di questo dibattito *cfr.* T. P. Marques (2007).

so, delle competenze e degli interessi dei partecipanti. Differenti elementi furono messi in rilievo nei vari stadi della codificazione. Gli attori ufficiali coinvolti nell'elaborazione del codice, ad esempio, furono propensi, nella fase iniziale di tale processo, a sottolineare le innovazioni nella parte sistemica del codice e, nella fase finale, la struttura delle incriminazioni – ossia i «beni giuridici» protetti dalle norme penali. Può dirsi, tuttavia, anche se non mancarono voci contrarie (in particolare alcuni irriducibili esponenti della Scuola Classica), che l'orientamento generale – e soprattutto quello ufficiale – fu nel senso di separare gli aspetti del codice propriamente giuridici da ciò che fu presentato come la *politica criminale* all'origine dello stesso, strettamente legata alla situazione politico-sociale, offrendo una visione di *perfetta continuità giuridica*.

I discorsi ufficiali, come anche quelli sviluppati da alcuni importanti rappresentanti della Scuola sia Classica che Positiva, tendevano infatti a mettere in luce la presunta «perfetta» continuità con il precedente ordine giuridico-penale. Nei discorsi ufficiali, gli elementi essenziali della Scuola Classica, racchiusi nel principio di legalità e di responsabilità e nella natura prevalentemente retributiva della pena, prevalsero rispetto alle concezioni positiviste. Il termine di paragone fu costituito dall'insieme di proposte dei positivistì più radicali (definite nei discorsi ufficiali fascisti delle «esagerazioni»), in particolar modo quelle che auspicavano la sostituzione del principio di legalità con l'idea della difesa sociale, la totale eliminazione del concetto di *responsabilità personale* quale base per la responsabilità penale e la sostituzione con la mera responsabilità penale di ogni individuo indipendentemente da considerazioni circa la colpa soggettiva. Dinanzi a tali proposte, i cambiamenti – «semplici ritocchi e prudenti emendamenti» come li definì Rocco nella fase iniziale della codificazione²¹ – furono presentati come caratterizzati da eclettismo: dal punto di vista delle scienze criminologiche, il codice incorporò alcune idee positiviste all'interno di una matrice ereditata dal liberalismo, risolvendo così la *querelle* tra le due scuole di pensiero²².

Alla luce di tutto ciò, come può essere valutato l'impatto della Scuola Positiva sulla legislazione fascista? Poteva il Ferri dichiarare legittimamente vit-

²¹ «Ai fini della riforma della nostra legislazione penale, non occorrono tuttavia radicali rivolgimenti né profonde trasformazioni. Sembrano invece sufficienti semplici ritocchi e prudenti emendamenti, rivolti assai più che al fine di sopprimere o radicalmente modificare norme esistenti, a quello di integrare e di completare le norme attuali. Per tal guisa rimarrà immutato il sistema e inalterata la fisionomia generale del codice e resteranno intatti i principi e i caratteri fondamentali degli istituti penali» (A. Rocco, 1927, 217).

²² Il successo di questo orientamento si rivelò nel fatto che, a proposito del *Progetto Rocco*, gli esponenti di entrambe le scuole dichiararono vittoria sui rappresentanti dell'opposta scuola. Sul punto, *cfr.* U. Spirito (1929, 10).

toria sulla Scuola Classica? L'essenza del diritto penale, nel periodo fascista, era di fatto costituita da un concetto di stampo chiaramente classicista: il principio liberale della responsabilità individuale per le proprie azioni basato sulla coscienza e sulla volontà. Tuttavia, oltre a ciò, fu adottato un nuovo criterio di imputabilità – la pericolosità – legato ad un nuovo tipo di sanzioni – le misure di sicurezza – allo scopo di colmare le lacune esistenti negli strumenti di difesa sociale ereditati dal sistema delle pene classiche. Tutto ciò accadde soprattutto nel caso dei minori (responsabili o meno), dei «delinquenti abituali», «delinquenti professionali», «criminali pericolosi semi-infermi di mente» e «delinquenti socialmente pericolosi infermi totali di mente». Inoltre, le misure di sicurezza si rivolgevano a «quei fatti che, pur non essendo reati preveduti dalla legge penale, costituiscono tuttavia gravi indizi di pericolo sociale da parte di coloro che li commettono» (U. Spirito, 1929, 9). In altri termini, le nuove sanzioni codificate potevano essere applicate all'individuo in base agli indici di pericolosità e indipendentemente dall'aver commesso un reato. Inoltre, il concetto di pericolosità adottato dal legislatore fascista contrastava con la nozione classica di non responsabilità, che escludeva il reo dalle istituzioni e dai procedimenti penali. In base al nuovo codice, la pericolosità fu invece intesa come una circostanza aggravante della pena, implicante l'applicazione delle misure di sicurezza; fu quindi collocata al centro della prassi giudiziaria. Gli stessi periti furono assimilati al giudice, in quanto il regime della consulenza tecnica di parte fu sostituito dalla dichiarazione di un perito nominato dal giudice che, nelle parole di Rocco, agiva quale «giudice tecnico»²³. Infine, il regime fascista, collegando il sistema penale in senso stretto agli istituti di reinserimento e ad altri meccanismi non penali di controllo, applicò, nell'ottica di Ferri, la sua dottrina dei «sostitutivi penali», un'ampia gamma di misure sociali ed economiche con una prospettiva generale vagamente protezionista e di *welfare*²⁴.

C'erano, tuttavia, delle differenze significative tra tali misure e quelle sostenute dal Ferri. Per l'esponente della Scuola Positiva, infatti, le misure di sicurezza e i «sostitutivi penali» avrebbero dovuto rendere il sistema penale basato sul concetto di retribuzione (caratteristico della pena classica) non più necessario. Ciò non accadde: le sanzioni e le misure preventive modellate dai positivisti furono semplicemente aggiunte a quelle ereditate dal periodo liberale, generando quella che Ferri vide come una vera e propria contraddi-

²³ «In sostanza, il perito è una specie di giudice, è un giudice tecnico o, almeno, un consulente tecnico del giudice. Ora, contraddice a questo concetto del perito l'ammissione dei periti di parte» (A. Rocco, 1927, 317).

²⁴ Il tema dei *sostitutivi penali* fu affrontato in profondità nella opera principale di E. Ferri (1929, 472-552).

zione del sistema. Alla luce di ciò, sebbene non possa negarsi che la Scuola Positiva ebbe un reale impatto sulla legislazione fascista, la sua influenza, tuttavia, appare mediata dall'ambito internazionale e implicò, in particolare per il Ferri, l'accettazione di significativi compromessi con i suoi avversari. A questo punto è cruciale guardare ad almeno un'altra critica mossa da Ferri (1928a, 66-8) al progetto del codice Rocco: l'istituzione di un rapporto privatistico tra lo Stato e il detenuto o il sottoposto alle misure di sicurezza, così snaturando il concetto base del *contratto*. Come vedremo in seguito, l'osservazione di Ferri consente di afferrare la specificità del nuovo ordine penale emerso dinanzi sia alla Scuola Classica che a quella Positiva, così come i suoi fondamenti ideologici.

3. Il modello penale italiano

Come visto, il governo fascista aveva abbandonato il *Progetto Ferri* del 1921 per presentare il nuovo codice quale mera riforma del codice penale del 1889. L'argomento della continuità con la tradizione giocò un ruolo fondamentale nel processo di codificazione²⁵. La scuola di pensiero giuridico sotto la cui egida si sviluppò il nuovo codice fu denominata *neoclassica* e le sanzioni tradizionali non soltanto furono mantenute ma ottennero, alla fine, maggiore rilievo da parte del legislatore fascista. Pertanto, le domande che si ci deve porre sono le seguenti: perché le pene furono collocate al centro del sistema repressivo fascista? E perché la Scuola Neoclassica acquistò tanta importanza per il regime?

In realtà, questi due temi sono strettamente collegati. Guidata dal fratello del ministro della Giustizia di Mussolini, il professore di diritto Arturo Rocco, la Scuola Neoclassica fu, in un certo senso, la trasposizione del movimento pandettistico tedesco nel campo penale²⁶. Un segno evidente di ciò si ritrova nell'enfasi data da Rocco al diritto privato quale fonte di concetti e metodi da utilizzarsi in ambito penalistico. Nel 1910, in quello che è generalmente riconosciuto come il testo basilare della scuola di pensiero *tecnico-giu-*

²⁵ Per una più ampia discussione sul punto, cfr. T. P. Marques (2007).

²⁶ Creato in un'ottica di formazione di un sistema completamente organico di diritto privato al di fuori del diritto romano giustinianeo (le *Pandette*), il movimento pandettistico fu anche strettamente legato ad un progetto politico di unificazione basato sullo Stato – quello della Germania di Bismarck. Quantunque definito in genere come un metodo puro, il movimento pandettistico effettuò importanti mutamenti in ambito giuridico. Anzitutto, tale movimento accentuò la tendenza a trasformare gli studi giuridici in una materia di competenza scientifica e rafforzò l'influenza del diritto privato, visto non soltanto come attività del legislatore e pertanto risultato della sua volontà politica, ma anche come un prodotto delle scienze. In proposito, cfr. C. Salvi (1990, 236), A. M. Hespanha (1997, 185-195; 2005).

ridica in Italia²⁷ (*Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*), Arturo Rocco presentò il diritto privato e, in secondo luogo, il diritto amministrativo e il diritto procedurale come modelli per la riforma della «scienza del diritto penale»²⁸. Muovendo dalla considerazione che lo stato dell'arte allora esistente mostrava notevoli imperfezioni scientifiche, Arturo Rocco (1910, 561) sottolineò la necessità di sviluppare il concetto di *rapporto giuridico* nell'ambito del diritto penale.

Tale concetto comportò, prima di tutto, la trasformazione della pena in una procedura che coinvolgeva due parti, entrambe dotate di personalità giuridica: la persona-Stato e il criminale. Il concetto venne sviluppato in dottrina ad opera di Arturo Rocco (*ivi*) attraverso la teoria del «rapporto giuridico penale». Come osservato giustamente da Ferri, il concetto privatistico del contratto²⁹ permeò la nuova teoria e le nuove procedure della pena. La seconda principale implicazione dell'applicazione della pandettistica alla sfera del crimine riguardò il concetto stesso della pratica del diritto penale: il suo studio da parte di giuristi e la sua applicazione da parte dei tribunali ebbe come oggetto specifico il diritto penale positivo dello Stato, o altrimenti detto, il sistema normativo effettivamente esistente nello Stato.

In tale contesto, ciò che aveva rappresentato l'essenza della questione penale a partire dall'Illuminismo – cioè il tema del fondamento punitivo dello Stato – fu allora considerato esaurito e privato di concreta importanza, dato l'emergere della sistematica articolazione del concetto di *personalità dello Stato* quale principale pilastro della riformata disciplina del diritto penale. Il dichiarato obiettivo di tale riforma fu, sul piano del diritto sostanziale, la razionalizzazione dei rapporti penali tra lo Stato e l'individuo, lo Stato e l'imputato e lo Stato e la persona offesa; e, nella sfera del diritto procedurale, la razionalizzazione del *rapporto penale* tra le parti e il giudice, e quello tra le

²⁷ Il codice penale del 1930 è stato di regola presentato come il prodotto della cosiddetta Scuola Neoclassica, anche denominata *tecnico-giuridica*, che, a differenza della Scuola Positiva, tendeva a creare una scienza giuridico-penale su un piano meramente dogmatico. Il suo successo fu strettamente collegato alla figura di Arturo Rocco, fondatore e principale esponente di tale movimento. Il discorso accademico di Rocco pronunciato all'Università di Sassari nel 1910 è generalmente riconosciuto come il momento fondante del codice. Arturo Rocco, inoltre, esercitò un'influenza diretta sulla codificazione fascista. In proposito, *cfr.* G. Neppi Modona (1985, 60). Più recenti e sintetici riferimenti alla cosiddetta Scuola Tecnico-giuridica, quale parte della cultura penale dei periodi pre-fascista e fascista, possono trovarsi in C. F. Grossi (1997, 18-22) e M. Sbriccoli (1998).

²⁸ M. Sbriccoli (1998) identificò in tale presa di posizione dottrinale la base per la ricostituzione del diritto penale dall'interno del paradigma civilistico, facendo emergere ciò che egli definì *civilistica penale* (in contrapposizione alle precedente *penalistica civile*).

²⁹ Questo contratto si riferisce al rapporto giuridico tra lo Stato e il criminale e deve essere distinto dalla nozione liberale di contratto tra cittadini, con cui si concede allo Stato parte della propria libertà come controparte dei benefici di un'ordinata convivenza civile.

parti stesse³⁰. La tecnica giuridica ebbe quindi un'importanza cruciale quale strumento per compiere tale razionalizzazione e per eliminare ogni traccia di arbitrarietà del diritto penale.

Identificando i fondamenti del diritto di punire nella stessa ragion di Stato, e il suo principale strumento operativo nel concetto di personalità dello Stato, la Scuola Neoclassica aprì la sfera penale alla politica e alla scienza come nessuna dottrina aveva mai fatto prima – ma soltanto a condizione che tale apertura fosse ristretta al momento della codificazione. La Scuola Neoclassica, infatti, limitò il ruolo dei giuristi e dei magistrati, rispettivamente, all'interpretazione e all'applicazione della legge positiva di Stato, contenendo l'attività dei primi all'interno di funzioni esegetiche facilmente controllabili. Si può così perfettamente comprendere il grande potenziale ideologico della Scuola Neoclassica. Negli anni '20, per il ministro della Giustizia responsabile della riforma penale, le pene e, prima tra tutte, la reintrodotta pena capitale, avrebbero dovuto rappresentare la supremazia dello Stato-persona sui trasgressori della legge. In realtà, riecheggiando la filosofia penale dell'assolutismo del XVIII secolo, le sanzioni furono immaginate come un segno della supremazia dello Stato sugli individui, o, nel linguaggio ideologico del fascismo, un simbolo della «trascendenza» dell'«etica dello Stato» sopra tutti gli elementi costitutivi della società³¹. In più, e seguendo la Scuola Neoclassica,

³⁰ In luogo della classica nozione di diritto penale, strutturata soltanto sui concetti di reato e pena, Arturo Rocco (1913, 4, 9) difese la ricostruzione del diritto penale sul rapporto di diritto penale quale principale motivo organizzatore: «Vi si parla, bensì del “reato” e della “pena” come concetti generali propri e essenziali al diritto penale, si aggiunge pur la teoria della “legge penale”. Ma difficilmente si trova nei trattati di diritto penale una autonoma teoria dei “diritti soggettivi in materia penale” e dei “rapporti di diritto penale” o dei “subietti o persone di diritto penale” o dei fatti che generano o modificano o estinguono i rapporti di diritto penale, cioè dei “fatti giuridici penali” (fatti naturali e azioni umane). Così che, prendendo a base il complesso delle dottrine che costuiscono tradizionalmente la parte generale della scienza del diritto penale, par quasi che avessero ragione quegli scrittori i quali inesattamente affermarono che in materia di delitto e di pena il “diritto” in tanto e soltanto c'entra, in quanto è stato violato, ma non entra affatto nei rapporti fra la società (o meglio, lo Stato) e l'individuo delinquente; e erroneamente sostennero che soltanto il concetto del reato è, perciò, un concetto giuridico, non già il concetto della pena [...]. E tuttavia nel campo del diritto penale nulla vi è di tecnicamente più utile, anzi necessario, per la sistemazione scientifica e l'applicazione pratica del diritto vigente che la costruzione di una teoria dei diritti soggettivi in materia penale e dei rapporti di diritto penale: tanto da potersi affermare che in essa è il presupposto di ogni “trattazione giuridica” del diritto penale e quasi la chiave di volta di tutto l'edificio scientifico della così detta parte generale di questo diritto».

³¹ Tali concetti talora assunsero una connotazione apertamente religiosa. «Il Fascismo è una concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo immanente rapporto con una legge superiore, con una Volontà obiettiva che trascende l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società spirituale». B. Mussolini, *“Fascismo”*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, VIII, 69-70 (citatato in B. Biancini, 1942, 88). Cfr. anche G. L. Mosse (2000, 3) che enfatizzò molto la dimensione religiosa del fascismo in Italia.

per il legislatore fascista le pene non erano indirizzate soltanto ai delinquenti ma a tutti i cittadini: il loro scopo era infatti quello di creare un «motivo» nella comunità capace di garantire il rispetto della legge (*cfr.* A. Rocco, 1927, 294).

Con difficoltà, pertanto, il regime fascista avrebbe potuto rinunciare al concetto di pena. Anche se, in ambito penale, la funzione di trasmettere un messaggio di *trascendenza* non era nuovo: esso può in realtà trovarsi nelle forme del giusnaturalismo sia assolutista che liberale³². La vera novità del fascismo è stata l'idea che la «trascendenza» si identifica con lo Stato e non con un principio giusnaturalistico posto al di sopra dello Stato. In questa linea di pensiero, il diritto positivo statale non fu altro che la diretta emanazione di tale «trascendenza». Pertanto, quando Alfredo Rocco dichiarò che le leggi penali erano la «più diretta espressione del potere di Stato», quest'affermazione non rappresentava soltanto una teoria del diritto penale ma era anche un'asserzione politica contenente una precisa visione dello Stato.

La pena fu quindi concepita come un simbolo della trascendenza statale. Per questo motivo, il concetto religioso di *colpa* quale debito da pagare ad un'entità trascendente continuò ad essere utilizzato. In realtà, questo della colpa rappresentò il concetto attraverso il quale l'idea dello Stato come entità trascendente fu tradotta nel sistema penale e, pertanto, si trattava di un concetto da porre al centro del sistema. Si può quindi affermare che, mediata dalla Scuola Neoclassica, l'ideologia fascista dello Stato ebbe un effetto determinante sulla relazione tra il concetto di *colpa* e quello di *responsabilità* e sulle conseguenze punitive di alcune tipologie di reato.

La nuova legislazione penale, inoltre, ben si accordò con l'idea chiave fascista della «rivoluzione conservatrice». Poiché riecheggiava la tradizione e, allo stesso tempo, venne adattato alle mutate condizioni sociali e politiche, nell'ottica di Rocco, il codice fu l'espressione del fascismo. Tale codice penale fu quindi «politicamente rivoluzionario», sebbene la «rivoluzione» su cui fu radicato tendesse soltanto ad applicare un ordine già esistente, un ordine inscritto nella tradizione giuridica nazionale. Allo stesso tempo, un'affermazione simile consentì di sostenere l'idea di una *completa continuità giuridica*, un onnicomprensivo artificio di legittimazione all'interno dell'ambito giuridico, tanto più importante in quanto innovazioni reali si stavano producendo. Quindi, la centralità accordata alla pena nella sua forma classica e il mantenimento dei principi fondamentali della penologia illuminata, in particolare quello del *nullum crimen, nulla poena sine lege*, favorirono una percezione di continuità istituzionale tra le corporazioni giuridiche. Allo stesso tempo, que-

³² Ad esempio, nell'influente opera di Francesco Carrara evidenziata da G. Neppi Modona (1977, 665).

sto indubbiamente permise la simultanea introduzione di significative innovazioni, come ad esempio la formulazione giuridica di pratiche fino ad allora non codificate e il ripristino di vecchi istituti. Tutto ciò consente di affermare che la continuità giuridica non fu una mera illusione ma una realtà voluta, necessaria per la ricezione e l'articolazione di ciò che era realmente *nuovo*.

A questo punto, deve ricordarsi che per Alfredo Rocco e i suoi collaboratori, le sanzioni penali non erano sufficienti per affrontare i problemi della delinquenza. Erano necessarie forme di coercizione statale più flessibili e preventive – invece che meramente repressive. Il risultato fu che il codice penale del 1930 prese la forma, articolata, di quello che divenne il ben noto *sistema del doppio binario*, che univa alle pene le misure di sicurezza. Contemporaneamente, nuove leggi di polizia furono approvate – le leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 – per meglio coordinare tra loro il sistema penale e l'apparato di polizia. Il nuovo codice penale, definito da molti attori coinvolti nel processo di codificazione come *diritto della sicurezza*, dava allo Stato strumenti più ampi del diritto penale classico. Le misure di sicurezza, inoltre, furono presentate come risposta ad una richiesta di riforma da parte della società, colpita e indurita dalla guerra. Per quel che riguarda il nuovo aspetto del disordine sociale, fu dato ampio spazio nella relazione sul codice penale firmato da Alfredo Rocco all'argomento della guerra e delle sue conseguenze, spesso descritte in termini di una generale corruzione morale³³. Tuttavia, quest'aspetto non caratterizzò soltanto l'Italia ma si estese alla maggior parte dei paesi europei. Sebbene in Italia il legame tra disordine sociale e prima guerra mondiale fu dibattuto con grande impeto (ed invero esso non può distinguersi dall'avvento del fascismo), l'enfasi sulla guerra e le sue conseguenze si diffuse anche in molte valutazioni sulla situazione criminale e «morale» fatte dai penalisti a livello internazionale. Ancora negli anni '30 l'argomento della guerra veniva trattato come la causa prima della criminalità, con il supporto delle statistiche che mostrando tassi di criminalità in aumento ne rinnovavano l'interesse. Dopo la guerra, in Italia e all'estero, i politici e i penalisti impegnati nella riforma condividevano l'idea che gli strumenti del controllo statale ereditati dal periodo liberale non fossero sufficienti per far fronte ai nuovi problemi del disordine della società di massa.

È su questo sfondo che si deve comprendere la costruzione dell'Italia come modello penale. Quale luogo simbolico ed effettivo di una tradizione giu-

³³ Affrontato a proposito della reintroduzione della pena di morte, tale aspetto fu anche enunciato quale premessa fondamentale dell'intero lavoro di codificazione: «Nelle predette mie Relazioni io mettevo in rilievo la necessità di apprestare più adeguati mezzi legislativi di lotta contro la delinquenza, aumentata specialmente nel periodo postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicologici, morali, sociali e politici, prodottisi negli individui e nella collettività in conseguenza della grande guerra vittoriosa» (A. Rocco, 1930, 6).

ridica al centro della riforma illuminata e, pertanto, solido e prestigioso se collocato a fianco degli altri paesi europei, l'Italia fascista portò a termine una vigorosa riforma penale. Tuttavia, e per quanto paradossale possa sembrare, uno dei principali fattori di questa riforma fu proprio la forte riaffermazione in Italia della tradizione classica, diversamente da quegli Stati che apertamente la rigettarono, quali l'URSS nel 1926 e alcuni anni dopo la Germania nazista. Sebbene da un lato il discorso sulla sintesi delle due scuole apparentemente realizzato dal codice Rocco suscitò enorme interesse tra i penalisti d'Europa, dall'altro, l'Italia apparve alquanto audace se paragonata ad esempio alla Francia, giuridicamente conservatrice.

La costruzione dell'Italia quale modello penale, più che la vaga creazione di un punto di riferimento, fu il risultato di una concordata impresa collettiva che coinvolse politici e penalisti italiani di rango elevato. La sua origine, a dire il vero, può essere rintracciata al centro dell'ideologia fascista contenente un ideale universalistico, che doveva manifestarsi tramite l'esportazione delle più importanti istituzioni fasciste. Dall'inizio della «rivoluzione fascista» fino alla fine degli anni '30 questo motivo caratterizzò notevolmente i discorsi di Mussolini³⁴. Tale caratterizzazione del fascismo quale modello universale fu concretamente estesa al codice penale da Mussolini stesso. Nella prefazione ad un'edizione di scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco (1938, X), Mussolini sostenne infatti che il «codice Rocco è severo, e al tempo stesso umano: il codice Rocco ha posto le fondamenta di tutta quella che sarà l'elaborazione dei futuri codici, alcuni dei quali sono oramai definiti».

L'intento politico di trasformare l'Italia in un modello delle istituzioni penali fu accolta con entusiasmo dai giuristi³⁵. Alfredo Rocco fu indubbiamente il grande promotore di quest'impresa, resa manifesta attraverso concrete iniziative condotte sin dalle prime fasi del processo di codificazione. Ad esempio, il progetto del codice penale elaborato nel 1927 fu immediatamente tradotto in francese, permettendone così l'ingresso nel dibattito interna-

³⁴ «È destino che Roma torni ad essere la Città direttrice della civiltà in tutto l'occidente d'Europa», discorso pronunciato al Rossetti di Trieste, 6 febbraio 1921 (citato in B. Biancini, 1942, 200). «La Roma che noi sogniamo non deve essere soltanto il centro vivo e pulsante della rinnovata Nazione italiana, ma anche la Capitale meravigliosa di tutto il mondo latino», discorso pronunciato dal balcone di Palazzo Chigi, 10 aprile 1924 (*ivi*, 201). E ancora: «Pur essendo il fascismo un fenomeno tipicamente italiano, non vi è dubbio che taluni dei suoi postulati sono di ordine universale, poiché molti paesi hanno sofferto e soffrono per la degenerazione dei sistemi democratici e liberali. L'amore della disciplina, il culto della bellezza e della forza, il coraggio delle responsabilità, il disprezzo per tutti i luoghi comuni, la sete della realtà, l'amore per il popolo, ma senza cortigianerie grottesche, questi capisaldi fondamentali della concezione fascista possono servire anche ad altri paesi», dalle parole rivolte, in Palazzo Venezia, a Primo de Rivera, 22 novembre 1923 (*ivi*, 231).

³⁵ Come esempio rappresentativo di ciò, *cfr.* Archivio Centrale di Stato, Ministero di Grazia e Giustizia (1927).

zionale, in particolare alla III Conferenza per l'unificazione del diritto penale tenutasi a Roma l'anno successivo³⁶. Ci sono, inoltre, testimonianze del fatto che il ministro della Giustizia inviò copia del testo finale e della sua relazione ai giuristi di altri paesi³⁷.

In pratica, la propaganda al codice Rocco fu dovuta all'impegno di quelli che Pietro Costa definì *giuristi militanti*³⁸. Durante il Congresso penitenziario internazionale di Londra del 1925, due dei quattro delegati ufficiali erano due tra i maggiori esponenti della Scuola Neoclassica³⁹. Si trattava di Arturo Rocco e Vincenzo Manzini che, insieme a Edoardo Massari e al ministro della Giustizia, furono i protagonisti dell'elaborazione del codice penale. Il quarto delegato ufficiale era Enrico Ferri⁴⁰. Questi e altri penalisti militanti, invero, figuravano spesso nelle delegazioni italiane ai congressi internazionali del periodo⁴¹. L'orientamento ufficiale in materia di politica criminale fu molto rappresentato anche all'interno delle conferenze dell'Associazione internazionale di diritto penale⁴². Più importanti per la costruzione del modello penale italiano, tuttavia, furono le Conferenze per l'unificazione del diritto penale, in particolare quella del 1928 svoltasi a Roma. È infatti significativo che tutte le principali figure della penologia ufficiale furono presen-

³⁶ Ministère de la Justice et des Affaires de Culte (1928).

³⁷ In una lettera del 22 novembre 1929, l'ambasciatore della Polonia in Italia confermò il ricevimento di una delle copie che, nelle parole dell'ambasciatore, furono esaminate dai giuristi «di tutto il mondo». *Cfr.* Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia (1929).

³⁸ P. Costa (1990, 127) definì il giurista militante come «un giurista che tende a immettere i contenuti della sua scelta ideologico-politica entro le strategie e gli schemi rappresentativi propri della tradizione disciplinare nella quale egli si è formato e nella quale continua in qualche modo a operare [...] ma anche costringendosi ad esprimersi nell'alveo disciplinamente tracciato».

³⁹ Denominati *pontefici del metodo* da M. Sbriccoli (1999, 848).

⁴⁰ Actes du Congrès Pénitentiaire International de Londres, août 1925 (1927b, 28).

⁴¹ Senza alcun intento di esaustività, M. Sbriccoli (1999, 848) elenca tra i penalisti militanti: Arturo Rocco, Edoardo Massari, Vicenzo Manzini, Silvio Longhi, Alfredo De Marsico, Giuseppe Maggiore, Ugo Aloisi, Arturo Santoro e Alessandro Stoppato. Si possono anche aggiungere: Mariano D'Amelio (presidente della Corte di Cassazione, vicepresidente del Senato e fervido sostenitore della politica criminale del ministro della Giustizia), Raffaele Garofalo, Giovanni Novelli (presidente di sezione della Cassazione), l'antropologo criminale Benigno Di Tullio (segretario generale della Società italiana di antropologia e psicologia criminale) e Filippo Saporito (professore e ispettore sanitario al servizio del ministro della Giustizia). Nel Congresso penale e penitenziario internazionale di Praga (del 1930), i delegati ufficiali furono Ugo Conti, Silvio Longhi, Giovanni Novelli e Edoardo Massari. *Cfr.* Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague, août 1930 (1931, 21). Nel Congresso di Berlino furono: Giulio Battaglini, Ugo Conti, Giovanni Novelli, Arturo Rocco, Filippo Saporito e Benigno Di Tullio. *Cfr.* Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin, août 1935 (1936, 34-5).

⁴² Nella Conferenza internazionale di diritto penale del 1929, ad esempio, la delegazione italiana era composta da Raffaele Garofalo, Ugo Aloisi, Edoardo Massari e Silvio Longhi. *Cfr.* Deuxième Congrès International de Droit Pénal (Bucarest, 6-12 Octobre 1929) (1930, 29).

ti nella delegazione italiana: tra gli altri⁴³, Arturo Rocco, Vincenzo Manzini, Edoardo Massari, Ugo Aloisi, Mariano d'Amelio, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo.

Quale risultato dell'iniziativa di questi politici e giuristi, dal 1928 al 1935, un *modello penale italiano* prese forma. Possiamo sintetizzarne i caratteri principali in tre elementi: *a) la codificazione delle misure di sicurezza; b) la creazione dei magistrati di sorveglianza; c) lo sviluppo di canali istituzionali tra i tre apparati sanzionatori della Giustizia, di Polizia e dell'Amministrazione.*

a) La codificazione delle misure di sicurezza

L'idea di Ferri di una forma scientifica del punire si trasformò da ultimo in sostegno attivo della posizione ufficiale sulle misure di sicurezza previste dal codice Rocco. Ferri, infatti, fu impegnato nella costruzione della *propaganda* al *Progetto Rocco* presentata come la parte più avanzata della legislazione penale data l'estensione di applicazione delle misure di sicurezza. Il sostegno divenne particolarmente chiaro nelle prime due Conferenze per l'unificazione del diritto penale. Nella prima (del 1927), il penalista presentò una mozione con la quale si informava la Conferenza che il *Progetto Rocco* avrebbe potuto rappresentare un modello per gli altri paesi e si chiedeva che l'argomento fosse incluso nell'ordine del giorno del Congresso successivo⁴⁴. La mozione di Ferri, approvata all'unanimità, introduceva l'argomento delle misure di sicurezza all'interno della II Conferenza per l'unificazione del diritto penale, svoltasi, opportunamente, a Roma nel 1928. Sostenuta da alcuni tra i più influenti penalisti del regime fascista, la posizione di Ferri divenne abbastanza forte da assicurare che il Progetto Rocco fosse letteralmente riprodotto nel testo della prima risoluzione adottata dalla Conferenza. Il tema delle misure di sicurezza fu suddiviso in tre parti e discusso in base: 1. alla loro natura giuridica e all'organizzazione generale; 2. alle diverse tipologie; 3. alla loro esecuzione. La prima parte, contenente i principi fondamen-

⁴³ Giovanni Appiani, Amedeo Giannini, Ermanno Benedetti, Giuseppe Righetti e Bartolomeo Migone. *Cfr.* Conferenza internazionale per l'unificazione del diritto penale (Roma, 21-25 maggio 1928) (1931, 11).

⁴⁴ Nella cosiddetta mozione di Ferri si legge: «La Conferenza, senza pregiudicare la questione dell'unificazione delle pene e delle misure di sicurezza, constata che in tutti i Codici penali, fino ad ora pubblicati, sono state aggiunte alle pene le misure di sicurezza, applicabili dal giudice ai criminali più pericolosi, ritenuti moralmente non responsabili; e il nuovo progetto italiano contiene su questo argomento delle disposizioni giuridiche più avanzate. // Di conseguenza, la Conferenza, si augura che la prossima Conferenza internazionale per l'unificazione del diritto penale o il rispettivo Istituto iscrivano al loro ordine del giorno il problema dell'unificazione delle regole fondamentali sulle misure di sicurezza». In Conférence Internationale d'Unification du Droit Pénal (Varsavia, 1-5 novembre 1927) (1929, 135).

tali delle sanzioni, fu articolata in sei clausole chiaramente corrispondenti agli articoli 200, 203, 204, 205, 206 e 207 del progetto italiano del codice penale pubblicato nel 1927. In tal modo la Conferenza, pur consentendo in alcuni casi un margine di adattamento nazionale, agevolò l'affermarsi della nozione di una «pericolosità sociale» molto vicina al concetto della *pericolosità sociale* elaborato da Ferri⁴⁵.

Questo successo fu opportunamente utilizzato a Roma allo scopo di ottenere un'ulteriore legittimazione del codice Rocco. Nella commissione parlamentare da lui presieduta, D'Amelio richiamò la Conferenza di Roma per rassicurare quei deputati e senatori che temevano che le misure di sicurezza avrebbero messo in pericolo le libertà individuali⁴⁶. E Alfredo Rocco (1930, 225), nella relazione al testo finale del codice penale, fece riferimento alla Conferenza, sempre a favore delle misure di sicurezza, sostenendo che queste ultime erano state indicate come modello per gli altri Stati:

Sono questi le così dette misure di sicurezza delle quali il codice che viene sottoposto all'Alta approvazione della Maestà Vostra ha fornito una disciplina così ampia, così dettagliata e precisa da potere essere additata a modello ai legislatori di molti Stati di

⁴⁵ Tale concetto fu reso operativo in ambito penale attraverso i principi contenuti nell'articolo 2 della risoluzione: «Les mesures de sûreté ne peuvent être appliquées qu'aux personnes socialement dangereuses, qui ont commis un fait prévu par la loi comme infraction, encore qu'elles ne soient pas responsables, ou pas punissables». E anche in quelli contenuti nell'articolo 3 («Les mesures de sûreté sont ordonnées après constatation de l'état de danger que présente celui qui a commis le fait, sauf les cas dans lesquels l'état de danger est présumé par la loi. // Est considérée comme socialement dangereuse la personne qui a commis le fait, quand il est à craindre qu'elle ne commette de nouveaux faits prévus par la loi comme infractions»), nell'articolo 4 («Dans les cas prévus par la loi le juge peut appliquer une mesure de sûreté même avant la sentence de condamnation ou d'acquittement. // Le juge a aussi la faculté de substituer une mesure de sûreté privative de liberté personnelle à une autre ne comportant pas cette privation, eu regard aux constatations faites, durant l'exécution de la peine, sur l'état de danger du condamné. // Dans l'application des mesures de sûreté on doit observer, quant à l'usage du pouvoir discrétionnaire du juge, la disposition du premier alinéa de l'art. 133 du Projet du Code pénal italien»), nell'articolo 5 («La durée des mesures de sûreté sera en rapport avec la durée de l'état de danger des personnes qui y sont soumises. // Par sa décision ordonnant la mesure de sûreté, ou par une décision subséquente, le juge fixe un délai non inférieur à la durée minimum de la mesure, à l'expiration duquel il procède à un nouvel examen de l'état de danger. // Si l'état de danger persiste, un nouveau délai est fixé par le juge pour un examen ultérieur») e nell'articolo 6 («La mesure de sûreté est révoquée, si, des constatations faites par le juge, en application des dispositions de l'article précédent, il résulte que la personne qui y est soumise n'est plus socialement dangereuse. Toutefois, la mesure de sûreté est ordonnée de nouveau, si des constatations, postérieures à la révocation, donnent à penser que l'état de danger n'a pas cessé»). Cfr. Conferenza internazionale per l'unificazione del diritto penale (Roma, 21-25 maggio 1928) (1931, 229-331).

⁴⁶ Cfr. Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol I, Atti della Commissione (1930, 225).

Europa nel recente Congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Roma nel maggio del 1928.

Come detto, le misure di sicurezza furono concepite, nel contesto italiano, quale parte del codice penale accanto alle pene tradizionali, creando così il sistema del doppio binario. Pertanto, le persone considerate pienamente responsabili potevano essere sottoposte a sanzioni di carattere amministrativo. Ciò era in contrasto con la logica classica basata sulla dicotomia responsabile/non responsabile, con il suo corrispettivo sul piano istituzionale di un sistema giuridico-penale distinto dal sistema amministrativo e con la proposta della Scuola Positiva di riunire i due poli della dicotomia su un piano tanto concettuale quanto istituzionale.

La questione delle misure di sicurezza fu strettamente collegata agli altri due argomenti sopra menzionati – i magistrati di sorveglianza e la disciplina dei rapporti tra i diversi apparati coercitivi dello Stato.

b) La creazione dei magistrati di sorveglianza

Ordinate dal giudice al momento della condanna o durante la sua esecuzione, le misure di sicurezza implicavano un controllo da parte del giudice sull'esecuzione della condanna. La funzione principale di questo tipo di controllo fu di consentire al giudice di valutare gli effetti della pena, o della misura di sicurezza, sul detenuto, allo scopo di stabilire l'ulteriore applicazione delle misure di sicurezza⁴⁷. La codificazione di questo nuovo organismo – il magistrato di sorveglianza – fece ingresso nell'ordine del giorno delle questioni penali dibattute in ambito transnazionale negli anni '30. Nel Congresso penale e penitenziario internazionale di Berlino del 1935, la forma e il campo di intervento del magistrato di sorveglianza rappresentarono la prima questione della sezione I (legislazione). Nel commento ufficiale alle risoluzioni approvate si legge che

mentre l'opinione prima prevalente prevedeva che il giudice doveva meramente esaminare il caso sottopostogli e pronunciare la sentenza, è stato di recente considerato che, una volta pronunciata la sentenza, *il giudice non deve cessare di interessarsi all'esecuzione della pena e a fortiori all'esecuzione delle misure di sicurezza*. Da un lato, si vuole che il magistrato eserciti un qualche controllo sull'applicazione della condanna che è affidata all'amministrazione, allo scopo di corredarla con le necessarie *garanzie legali*; dall'altro lato, si ritiene che il giudice, attraverso la sua conoscenza dei problemi connessi con l'applicazione della condanna, acquisisca la *cognizione* necessaria per

⁴⁷ Questo fu sottolineato con interesse da alcuni partecipanti al Congresso internazionale di diritto penale di Roma del 1928; cfr. Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol I, Atti della Commissione (1930, 225).

una completa percezione dei principi su cui dovrebbe essere basata una giusta applicazione della giustizia criminale. La *nuova legislazione penale italiana* ha già introdotto fino ad un certo punto la supervisione del giudice sull'esecuzione della pena. La domanda è fino a che punto e in che modo ciò sia ammissibile e praticabile, *senza creare differenze con le autorità penitenziarie (autorità amministrative)* o impedire seriamente la pronta ed efficace azione dell'esecuzione stessa⁴⁸ [corsivi miei].

Nell'assetto istituzionale che si stava configurando, le funzioni giudiziaria ed amministrativa furono, ad un certo punto, confuse in una nuova nozione di giudice. Affidare ai giudici competenze amministrative consentiva loro di sovrintendere all'esecuzione delle condanne e prevenire ogni inutile impiego della forza da parte degli ufficiali penitenziari; potere questo che fu visto unanimemente come una garanzia per l'individuo. Per converso, i giudici riconoscevano, ora, legittimazione giuridica ad una, altrimenti, contestata esecuzione della pena. Questa duplice dimensione della funzione della magistratura – garantire un minimo di *giuridicità* nell'amministrazione della pena e quindi legittimarla – fu ancora più evidente nella nuova sanzione delle misure di sicurezza. Mentre l'intervento del giudice divenne una garanzia della stessa correttezza giuridica, e quindi anche della legittimità politica, un tipo di sanzione chiaramente amministrativa, quale era appunto la misura di sicurezza, fu possibile solo a condizione di essere applicata dai magistrati.

c) *Lo sviluppo di canali istituzionali tra i tre apparati sanzionatori della giustizia, di polizia e dell'amministrazione*

La questione trattata al Congresso di Berlino, a dire il vero, fu ulteriormente presente negli ordini del giorno di altre Conferenze internazionali, quali il Congresso di diritto penale di Atene (del 1936) e di Parigi (del 1937). Tuttavia, essendo ormai il principio di intervento dei giudici nell'esecuzione delle condanne ben radicato nelle regole internazionali, l'argomento fu affrontato essenzialmente dal punto di vista del collegamento tra le funzioni dei giudici e quelle dell'amministrazione penitenziaria. E in quella sede, accanto al modello italiano, altre soluzioni furono prese in considerazione⁴⁹. Al centro della discussione di questi modelli ci furono le modalità di integrazione del potere giudiziario con il sistema dell'amministrazione penitenziaria:

⁴⁸ Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin, août 1935 (1936, 78-9).

⁴⁹ Durante il Congresso di Atene, Léon Belym (1936, 334), ispettore generale delle istituzioni penitenziarie del Belgio, osservò che il «problema non appartiene già più esclusivamente al campo speculativo, l'Italia ne ha proposto una soluzione nel suo Codice penale del 1930 attraverso l'istituzione del "magistrato di sorveglianza", la Finlandia, nella legge del 27 maggio 1932 sui recidivi pericolosi, attraverso la creazione del "tribunale penitenziario", e la Polonia e la Cecoslovacchia si apprestano ad adottare soluzioni simili».

tal integrazione avrebbe dovuto assumere la forma di un unico magistrato agente nel campo dell'amministrazione, oppure doveva essere effettuata attraverso la creazione di una nuova istituzione ibrida composta da elementi giudiziari ed amministrativi (un tribunale penitenziario)? Un'Italia penale all'avanguardia indicò la prima soluzione.

Meno chiare rimasero le relazioni tra l'ambito istituzionale giudiziario e gli apparati di polizia, ulteriormente sviluppate in Italia dai penalisti e dal legislatore dell'epoca. Le misure di sicurezza, tuttavia, data la loro natura amministrativa, indussero alcuni penalisti a distinguerle dalle sanzioni utilizzate dalla polizia nelle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico. Mentre la nozione di *reato* consentì di riflettere sul legame tra pene e misure di sicurezza, fu il concetto di *pericolo* a rendere possibile la relazione tra queste ultime e le misure di polizia in una distinzione funzionale. Una delle più significative espressioni su tali argomenti può rintracciarsi nella relazione di un professore spagnolo di diritto penale, Innocencio Jimenez (1931), al Congresso penitenziario di Praga del 1930, in un intervento relativo alle misure di sicurezza:

Gli strumenti di cui la difesa sociale fa uso per assolvere il suo compito ed il suo mandato sono di tipi differenti. *Senza uscire dall'ambito giuridico*, tali strumenti possono essere, più o meno, classificati nel modo seguente:

Diritto preventivo.

Prevenzione giuridica indiretta.

Misure di polizia.

Misure di sicurezza.

Pene.

La *delimitazione* delle diverse possibilità tra di loro presenta alcune *difficoltà tecniche*. Esse sorgono dall'imprecisione di tali concetti, di cui alcuni ancora *giovani per la scienza*; per ora la difficoltà deriva dal fatto che *queste possibilità e procedure si confondono nella pratica*.

Tuttavia, se cerchiamo delle soluzioni concrete e *partendo dall'attuale legalità*, possiamo tentare una differenziazione, che ha come scopo l'affinamento dei concetti. Ci interessa soprattutto *separare le misure di sicurezza dalle misure di polizia*, da un lato, e *le pene*, dall'altro [...]. Ecco il nostro schema:

Pericolo sociale: misure di polizia.

Pericolo criminale semplice: misure di sicurezza.

Pericolo accompagnato da responsabilità: pene (*ivi*, 44-5) [corsivi miei].

Questo schema racchiude la parte centrale del pensiero sviluppatosi negli anni '30 sulle istituzioni coercitive degli Stati rispettosi della regola di diritto. Strutturato lungo i concetti di responsabilità e di pericolo, lo schema proposto da Jimenez teorizzò tre percorsi punitivi relativamente indipendenti: le

misure di polizia, le misure di sicurezza e le pene. La combinazione funzionale tra pene e misure di sicurezza, il ricorso ai concetti di *pericolosità criminale* e *pericolosità sociale* (distinzione coniata da Ferri) e l'autonomia assegnata alla polizia di sicurezza in quanto specifico sistema punitivo, tutte queste nozioni rinviano all'esperienza penale italiana. In questa visione schematica delle funzioni coercitive dello Stato, nell'ambito della legalità esistente, Jimenez non fece altro che riassumere il risultato di un processo di ingegneria politica, giuridica e amministrativa che, sebbene sviluppatisi in Italia a partire dal 1860, raggiunse un nuovo livello di articolazione con la riforma penale fascista⁵⁰.

4. Conclusioni

Il crescente senso di condivisione dei problemi legati al disordine sociale e il movimento della riforma penale in tutta l'Europa favorirono un intenso scambio sia di concetti penalistici che di soluzioni istituzionali. In aggiunta a ciò, a livello istituzionale tale operazione divenne cruciale poiché i diversi apparati statali acquisirono maggiore complessità e il loro potenziale coercitivo fu gradualmente distribuito tra differenti tipi di agenzie, quali i tribunali e la macchina giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria e la polizia. Non si trattò, quindi, di una mera risposta ad una situazione congiunturale ma furono le stesse dinamiche dello Stato moderno a chiedere uno sforzo, particolarmente intenso, di riforma e coordinamento da parte delle varie burocrazie statali. In questo contesto, le regole internazionali giocarono un ruolo cruciale per l'innovazione penale conferendo scientificità ai nuovi orientamenti normativi.

Le soluzioni proposte dai penalisti positivisti per affrontare la questione criminale trovarono, in genere, una notevole resistenza nei paesi con sistemi legali codificati. Nell'Europa continentale, la centralità della personalità del reo, quale criterio di determinazione della sanzione penale e, di conseguenza, la durata indeterminata della sanzione, ad esempio, contrastavano con il fondamentale principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, che imponeva la predeterminazione legale della sanzione, nel tipo e nella durata. A causa di questa cruciale deviazione dalla cultura giuridica di stampo civilistico, le condanne a tempo indeterminato fecero ingresso nel dibattito non attraverso i

⁵⁰ Una teorizzazione alquanto simile delle differenti funzioni coercitive dello Stato, facente esplicito riferimento alla razionalizzazione condotta dalla Scuola tecnico-giuridica italiana, fu quella del rumeno Jean Moruzi (1934, in particolare 310-3), docente all'Università di Bucarest. Che la sfera della polizia era entrata nel reame del dibattito giuridico è dimostrato anche dal fatto che nel Congresso internazionale di diritto penale di Parigi (nel 1938) la questione fu accostata ad alcuni principi adottati. Sul punto, cfr. "Revue internationale de droit pénal" (1938).

soliti ambiti accademico e istituzionale ma prevalentemente attraverso i convegni internazionali. È soprattutto con riferimento a questi ultimi ambiti che si può affermare che il positivismo criminologico italiano aprì la strada alla riforma penale. Alcuni delegati di paesi appartenenti alla tradizione civilistica cercarono una via per affermare il concetto di una sanzione priva di durata predeterminata, senza rompere con il sistema classico delle pene, attraverso la distinzione tra vere e proprie sanzioni giudiziarie e misure di sicurezza. In particolare, l'ingegneria concettuale introdotta da Enrico Ferri giocò un ruolo fondamentale per il consolidamento di tale soluzione.

Queste azioni furono strettamente connesse con la creazione di un nuovo codice penale in Italia, soprattutto con la formazione del cosiddetto *sistema del doppio binario*. Il risultato degli sforzi comuni di penalisti positivistici, politici e giuristi militanti portò, alla fine, all'assunzione del diritto penale italiano a modello per i paesi sottoposti ad un analogo processo di riforma. Alcuni paesi, quali Spagna (nel 1931) e Portogallo (nel 1936), fecero esplicito riferimento alla legge penale italiana nei loro atti di riforma penale e penitenziaria⁵¹. Inoltre, il penalista Ugo Conti (1935, 4) sostenne che negli anni '30 ci fu un trionfo di tale modello, quando elencò i paesi che lo avevano accolto nelle loro recenti riforme: Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Jugoslavia, Olanda, Russia, Polonia, Stati Uniti d'America, Perù, Argentina, Messico, Brasile, Cina e Giappone.

Ad ogni modo, e indipendentemente dalla precisione di tale dichiarazione, si può sicuramente affermare che la codificazione italiana di fine anni '20 fu cruciale nella razionalizzazione delle intersezioni tra il sistema giuridico-penale classico e la macchina amministrativa. In tale contesto, emerse un nuovo ordine di problemi relativo al quadro istituzionale dello Stato. Mentre in Italia questo processo di razionalizzazione fu concepito sotto l'egida del noto concetto fascista di Stato, in ambito internazionale gli elementi propriamente politici ed ideologici andarono persi. Così privato delle sue connotazioni politiche, il sistema del doppio binario divenne un modello per il mondo di tradizione civilistica⁵².

⁵¹ Cfr. A. R. Dranguet (1935) e E. Monteiro (1998).

⁵² La discontinuità che questo genere di rapporto istituzionale introduceva di fronte alla tradizione fu ben percepita, e sottolineata, da alcuni penalisti. Uno degli esempi più chiarificatori è quello fornito da U. Conti (1935) che, nella relazione presentata al Congresso penitenziario di Berlino del 1935, così esordì: «Il criterio approvato dall'antica giurisprudenza – *iurisdictio in sola cognitio ne consistit* –, che a lungo ha prevalso in dottrina e nelle leggi, stabilì una netta differenza tra l'attività svolta dal giudice per accertare il reato e la successiva applicazione della pena, e la speciale attività dell'organo amministrativo per eseguire le pene privative della libertà [...]. La legislazione francese è stata quella che ha dato maggior rilievo all'idea che l'esecuzione penale avesse un carattere esclusivamente amministrativo, di competenza dell'amministrazione penitenziaria, e che, per questa logica ragione, gli organi preposti dipendessero dal Ministero dell'Interno, senza alcun le-

Questa schematica e decontestualizzata visione degli interconnessi poteri punitivi dello Stato fa luce sulla relazione stabilitasi tra il caso italiano e l'ambito transnazionale: da un lato, il legislatore italiano offrì agli Stati moderni che parteciparono a questa rete un sistema di sanzioni conforme ai requisiti basilari della codificazione della tradizione illuministica; dall'altro, l'ambito transnazionale rappresentò una sorta di stanza di compensazione per la neutralizzazione dei concetti trasformando quanto era iniziato come pratiche istituzionalmente incorporate e, dopo, politicamente ed ideologicamente impiegate dal governo fascista e dai penalisti militanti, in un insieme di orientamenti normativi facenti riferimento ad artefatti scientifici, che avrebbero altrimenti mantenuto la loro connotazione fortemente politica e antiliberale. In Italia, la costruzione delle istituzioni italiane quale modello penale internazionale fu funzionale alla propria riforma penale, poiché servì a dare validità scientifica all'attuazione di un'audace riforma. In un certo senso, l'immagine specchio di un'Italia penale all'avanguardia precedette la sua realizzazione. Il modello penale italiano fu, per prima cosa, un modello per la stessa Italia.

Riferimenti bibliografici

- ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1927), *Commissione Reale Straordinaria per l'Ordine degli Avvocati di Pisa. Estratto del verbale di adunanza del 9 dicembre 1927 (vi)*, Gabinetto, Busta 11.
- ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1928), R. Università di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, Relazione della Commissione incaricata dell'esame del "Progetto Preliminare d'un nuovo Codice Penale", Gabinetto, Busta 9, f. 2.
- ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1929), *Lettera dell'Ambasciatore polacco a Rocco del 22/11/1929*, Gabinetto, Busta 11.
- ACTES DU CONGRÈS PÉNAL ET PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL DE BERLIN, AOÛT 1935 (1936), vol. ib, Staempfli, Berne.
- ACTES DU CONGRÈS PÉNAL ET PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL DE PRA-GUE, AOÛT 1930 (1931), a cura di VAN DER AA J. Simon, Bureau de la Commission Pénitentiaire Internationale, Berne.
- ACTES DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL DE LONDRES, AOÛT 1925 (1927a), *Séance solennelle d'ouverture. Mardi 4 out 1925*, a cura di VAN DER AA J. Simon, vol. 1a, Bureau de la Commission Pénitentiaire Internationale, Berne.
- ACTES DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL DE LONDRES, AOÛT

game con l'amministrazione della giustizia e le funzioni giudiziarie. Questo orientamento della legislazione e della dottrina francesi fu, tuttavia, fortemente criticato da molti giuristi moderni, italiani e tedeschi, che assegnavano un carattere fortemente giurisdizionale all'esecuzione, sostenendo che non si può considerare la funzione del giudice esaurita al momento della pronuncia della sentenza, ma che, al contrario, essa deve estendersi al successivo momento in cui la pena realizza concretamente il suo scopo di risocializzazione del colpevole» (*ivi*, 1-2).

- 1925 (1927b), a cura di VAN DER AA J. Simon, vol ib, Bureau de la Commission Pénitentiaire Internationale, Berne.
- ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL (1924), *Assemblée Générale Constitutive tenue le vendredi 28 mars 1924 à la Faculté de Droit de Paris*, in “Revue internationale de droit pénal”, i, 1, pp. 3-20.
- BELYM Léon (1936), *Le juge doit-il intervenir dans l'exécution des peines et des mesures de sûreté? Rapport présenté par Léon Belym*, in “Revue internationale de droit pénal”, XIII, 3, pp. 334-9.
- BIANCINI Bruno (1942), *Dizionario mussoliniano*, Ulrico Hoepli, Milano (III ed.).
- CONFERENCE INTERNATIONALE D'UNIFICATION DU DROIT PÉNAL (VARSAVIA, 1-5 NOVEMBRE 1927) (1929), *Actes de la Conférence publiés par Michel Potulicki*, Librairie du Recueil Sirey, Paris.
- CONFERENZA INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PENALE (ROMA, 21-25 MAGGIO 1928) (1931), *Atti della Conferenza pubblicati per i tipi del Comitato organizzativo della Conferenza*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma.
- CONTI Ugo (1935), *Relazione presentata da Ugo Conti*, in *Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin*, vol. II, pp. 1-9.
- CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO (1928), *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. III, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Ministero di Giustizia, Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Roma, pp. 367-8.
- COSTA Pietro (1990), *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in SCHIAVONE Aldo, a cura di, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, Laterza, Roma-Bari, pp. 89-145.
- DAVIE Neil (2005), *Tracing the Criminal: The Rise of Scientific Criminology in Britain, 1860-1918*, in GIBSON Mary, RAFTER Nicole Hahn, *Introduction*, in *Criminal Man*, Duke University Press, Durham-London 2006, p. 6.
- DEUXIEME CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT PÉNAL (BUCAREST, 6-12 OCTOBRE 1929) (1930), *Actes du Congrès publiées sous la direction du Comte Carton de Wiart pour J.-A. Roux*, Paris.
- DRANGUET Alfonso Rodríguez (1935), *Defensa social: tratamiento de los peligrosos: legislación de vagos y maleantes: ley y Reglamento*, Góngora, Madrid.
- FERRI Enrico (1911), *Giustizia penale e Giustizia sociale. Prolusione al corso di Diritto e Procedura Penale detta nell'Aula Magna dell'Università di Roma il 12 gennaio 1911*, Società Editrice Libraria, Milano.
- FERRI Enrico (1921), *Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (libro I). Relazione del presidente Enrico Ferri. Approvata dalla Commissione*, F. Vallardi, Milano.
- FERRI Enrico (1926a), *Fascismo e scuola positiva nella difesa sociale contro la criminalità*, in FERRI Enrico, in “Studi sulla criminalità”, Utet, Torino (II ed.), pp. 696-736.
- FERRI Enrico (1926b), *Il principio di responsabilità legale nel nuovo Codice Penale Russo (1927) e nel Progetto per Cuba (1926). Prolusione, detta il 22 novembre 1927 nell'Aula Magna della R. Università di Roma*, in FERRI Enrico, “Studi sulla criminalità”, Utet, Torino (II ed.), pp. 787-9.
- FERRI Enrico (1928a), *Principii di diritto criminale*, Utet, Torino.
- FERRI Enrico (1928b), *Lezioni di Diritto e Procedura Penale, raccolte stenograficamente nella R. Università di Roma. Anno Accademico 1925-1926*, Libr. Della Sapienza, Roma.
- FERRI Enrico (1929), *Sociologia Criminale*, Quinta edizione riveduta ed ampliata. Con note a cura di SANTORO Arturo, vol. I, Utet, Torino.
- GROSSO Carlo Federico (1997), *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in VIOLANTE Luciano, a cura di, *La criminalità, Storia d'Italia, Annali 12*, Einaudi, Torino, pp. 7-34.

- HESPANHA António M. (1997), *Panorama histórico da cultura jurídica europeia*, Mem Martins, Europa-América.
- HESPANHA António M. (2005), *O Direito Administrativo como emergência de um Governo ativo*, in "Revista de História das Ideias", xxvi, pp. 140-4.
- JIMENEZ Inocencio (1931), *Rapport présenté par Inocencio Jimenez*, Procédures du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Prague. Août 1930, vol. II, pp. 43-50.
- LAMB David M. (1927) *Intervento alla discussione generale*, in VAN DER AA J. Simon, a cura di, *Actes du Congrès Pénitentiaire International de Londres. Août 1925*, vol. Ia, Bureau de la Commission Pénitentiaire Internationale, Berne, pp. 459-61.
- LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1930), *ATTI DELLA COMMISSIONE*, Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, vol. I, Roma.
- MARQUES Tiago Pires (2007), *Mussolini's Nose. A Transnational History of the Penal Code of Fascism*, Doctoral dissertation, European University Institute, Florence.
- MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES DE CULTE (1928), *Avant-Projet d'un Nouveau Code Pénal Italien. Octobre 1927 – v* (Traduzione del testo italiano originale).
- MONACO Riccardo (1943), *Associazioni internazionali penali e penitenziarie*, in FLORIAN Eugenio, NICEFORO Alfredo, PENDE Nicola, a cura di, *Dizionario di criminologia*, vol. I, pp. 90-3.
- MONTEIRO Evelyne (1998), *La politique criminelle sous Salazar: approche comparative du modèle État autoritaire*, in "Archive de Politique Criminelle", XX, pp. 141-60.
- MORUZI Jean (1934), *La crise de la méthode technique-juridique du droit pénal*, in "Revue internationale de droit pénal", XI, 3, pp. 304-13.
- MOSSE George L. (2000), *The Fascist Revolution. Toward a General Theory of Fascism*, Howard Fertig, York.
- NEPPI MODONA Guido (1977), *Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale*, in "Democrazia e diritto", XVII, 4, pp. 661-84.
- NEPPI MODONA Guido (1985), *Diritto penale e positivismo*, in NEPPI MODONA Guido, *Il positivismo e la cultura italiana*, Franco Angeli, Milano, pp. 47-61.
- PELLA Vespasien (1939), *Séance solennelle d'ouverture*, in Quatrième Congrès International de Droit Pénal (Paris, 26-31 juillet 1937), *Actes du Congrès publiées sous la direction du Comte Carton de Wiart para J.-A. Roux*, Librairie Marchal et Billard, Paris, pp. 17-9.
- RAFTER Nicole Hahn (1997), *Creating Born Criminals*, University of Illinois Press, Urbana-Chicago.
- RAFTER Nicole Hahn (2006), *Criminal Anthropology. Its Reception in the United States and the Nature of Its Appeal*, in BECKER Peter, WETZELL Richard F., *Criminals and their Scientists. The History of Criminology in International Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 159-82.
- RAPPAPORT Émile (1934), *Le futur code pénal du troisième Reich*, in "Revue internationale de droit pénal", XI, 3, pp. 279-303.
- REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL (1924), diretta da ROUX J. A., HUGUENY L., DONNEDIEU DE VABRES H., I, 1, p. 1.
- REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL (1938), diretta da ROUX J. A., HUGUENY L., DONNEDIEU DE VABRES H., I, 1, pp. 8-15
- ROCCO Alfredo (1927), *Sulla delega al Governo del Re della facoltà di emendare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al codice civile. Discorso alla Camera dei Deputati. Pronunciato nella tornata del 27 maggio 1925*, in "La Trasformazione dello Stato", La Voce, Roma, pp. 261-88.
- ROCCO Alfredo (1930), *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli*, in *Codice Penale*. Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930, anno VIII, n. 1398.

- ROCCO Alfredo (1938), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, *La lotta nazionale della vigilia e durante la guerra (1913-1918)*, Giuffrè, Milano.
- ROCCO Arturo (1910), *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in “Rivista di diritto e procedura penale”, I, pp. 497-521, 561-82.
- ROCCO Arturo (1913), *Appunti storici su la dottrina dei diritti soggettivi in materia penale e dei rapporti di diritto penale*, Fratelli Bocca, Torino.
- SALVI Cesare (1990), *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in SCHIAVONE Aldo, a cura di, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, Laterza, Roma-Bari.
- SBRICCOLI Mario (1998), *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in VIOLANTE Luciano, MINERVINI Livia, a cura di, *Legge, Diritto, Giustizia, Storia d'Italia*, Annali 14, Einaudi, Torino, pp. 517-28.
- SBRICCOLI Mario (1999), *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico”, XXVIII, pp. 817-50.
- SPIRITO Ugo (1929), *Il nuovo diritto penale*, La Nuova Italia, Venezia.
- TALLACK William (1896), *Preface*, in TALLACK William, *Penological and Preventive Principles, with Special Reference to Europe and America*, Wertheimer, London.